



Dott. Gaetano Petrelli  
NOTAIO

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)

Tel. 0323.516881 - Fax 0323.581832

Cod.Fisc. PTR GTN 62D25 F848T P. IVA 01302980030

### **CODICE DEL CONSUMO**

Con D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 235 del giorno 8.10.2005), in vigore dal 23 ottobre 2005, è stato emanato il nuovo Codice del consumo, che armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti (art. 1).

L'art. 3 contiene, tra l'altro, le definizioni di consumatore (o utente) e professionista, di produttore e di prodotto (in quest'ultimo sono incluse anche le prestazioni di servizi). E' tra l'altro confermata l'individuazione del consumatore nella "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (con esclusione, quindi, dell'imprenditore o del professionista, ancorché con il contratto non eserciti la propria "attività tipica", ed in conformità al prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale).

Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore (art. 5, comma 3). Disposizione, questa, da tenere in considerazione nello svolgimento dell'attività di informazione e chiarimento da parte del notaio.

Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana (art. 9).

Gli artt. 19 e seguenti disciplinano la pubblicità. In particolare l'art. 22 prevede le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Gli artt. 33 e seguenti disciplinano i contratti del consumatore. In particolare:

- l'art. 33 - corrispondente al precedente art. 1469-*bis* c.c. - qualifica in generale come vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (comma 1). Elenca poi al comma 2 le clausole presunte vessatorie, salvo prova contraria (c.d. *grey list*). Nei commi 3, 4 e 5 sono contenute specifiche disposizioni relative a prestazioni di servizi finanziari, variazione di corrispettivi e clausole di indicizzazione;

- l'art. 34 - corrispondente al precedente art. 1469-*ter* c.c. - chiarisce, in particolare, che la vessatorietà deve essere valutata tenendo conto della natura di beni e servizi, delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto, di altre clausole del contratto o di altro contratto collegato; e che la vessatorietà è esclusa quando la clausola è stata oggetto di trattativa individuale. A quest'ultimo fine, in presenza di condizioni generali, il professionista può provare che le stesse sono state oggetto di trattativa individuale;

- l'art. 35 - corrispondente al precedente art. 1469-*quater* c.c. - riguarda forma ed interpretazione dei contratti;

- l'art. 36 - corrispondente al precedente art. 1469-*quinquies* c.c. - elenca le clausole qualificate come vessatorie nonostante la previa trattativa (c.d. *black list*). Il medesimo

art. 36 prevede la nullità relativa (rilevabile dal consumatore ma anche d'ufficio) delle clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33, 34 e 36.

L'art. 142 abroga gli artt. da 1469-*bis* a 1469-*sexies* c.c., in corrispondenza con l'introduzione degli artt. 33 e seguenti.

L'art. 143, comma 1, dispone che i diritti attribuiti al consumatore dal codice del consumo sono irrinunciabili, e che è nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. Tali disposizioni sono riconosciute di applicazione necessaria, nel caso di sottoposizione del contratto ad una legge straniera (art. 143, comma 2).

Le disposizioni del codice del consumo prevalgono, in considerazione della loro *ratio* e della loro specialità, sulle disposizioni generali in tema di contratti, anche riferite a determinati contratti tipici. In particolare, prevalgono sulla disciplinata dettata dal d. lgs. n. 385/1993 (testo unico bancario) relativamente ai contratti bancari. Si pensi, in particolare, alla disciplina dello *ius variandi* unilaterale, regolato dal codice del consumo in termini più rigorosi rispetto alle previsioni del t.u.b.

Tenuto conto del disposto dell'art. 34, il notaio non è in grado di effettuare, mediante l'analisi del solo testo contrattuale, una compiuta e definitiva valutazione di vessatorietà delle clausole. Egli deve però, a fronte di clausole "presunte" vessatorie, svolgere una efficace opera di informazione nei confronti delle parti medesime, in conformità ai propri doveri professionali di informazione e chiarimento, e nel contesto dell'attività di indagine della volontà prescritta dall'art. 47 l.n. Deve inoltre rifiutare l'inserimento in atto di clausole di rinuncia ai diritti dei consumatori, vietate dall'art. 143.

L'art. 141 disciplina la composizione stragiudiziale delle controversie tra professionisti e consumatori; chiarisce che non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di detto articolo. Tuttavia il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale.

Gli artt. 40 e 41 delegano il CICR ad emanare nuove disposizioni ai fini della disciplina dei contratti di credito al consumo (per i quali l'art. 43 rinvia al testo unico bancario), e di TAEG.

Gli artt. 44 e seguenti disciplinano i contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

Gli artt. 50 e seguenti riguardano i contratti stipulati a distanza.

L'art. 68 rinvia, per la disciplina del commercio elettronico, al d. lgs. n. 70/2003.

Gli artt. 69 e seguenti disciplinano i contratti relativi alla multiproprietà (sostituendo l'abrogato d. lgs. 9 novembre 1998 n. 427).

Gli artt. 102 e seguenti riguardano la sicurezza dei prodotti e la relativa responsabilità del produttore.

Gli artt. 128 e seguenti contengono la disciplina della vendita di beni di consumo (sono abrogati gli artt. da 1519-*bis* a 1519-*nonies* del codice civile).